



*Municipio
della
Città di Atesa
(Provincia di Chieti)*



IV SETTORE

IV SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE – POLIZIA AMM.VA – ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA N. 08/2007

IL SINDACO

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RICHIAMATO il D. Lgs. 31.03.1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore Commercio, a norma dell’art.4, della Legge 15.03.1997, n. 59, in particolare gli artt. 11, 12 e 13 del Titolo IV del D. Lgs. medesimo, “Orari di vendita” degli esercizi commerciali;

VISTA la Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 25 ad oggetto: “Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d’arte e dei comuni di interesse storico-artistico”;

TENUTO PRESENTE l’esito della conferenza dei servizi tenutasi presso il Comune di Lanciano nel novembre/dicembre 2006 con la partecipazione dei comuni ove sono presenti esercizi commerciali della grande distribuzione;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 2 della predetta Legge Regionale, anche il Comune di Atesa risulta essere individuato quale “Comune a prevalente economia turistica”;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 25;

VISTO il D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;

RITENUTO di dover adottare la presente ordinanza in conformità degli orientamenti espressi in occasione delle conferenze di servizio svoltesi a Lanciano tra tutti i Comuni del comprensorio e fatta salva ogni eventuale ulteriore valutazione dovuta a successive norme o a particolari esigenze,

ORDINA

Per l’anno 2007 i seguenti criteri per l’apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio:

ART. 1 – ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.

ART. 2 – FASCIA ORARIA



*Municipio
della
Città di Stessa
(Provincia di Chieti)*



IV SETTORE

IV SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE – POLIZIA AMM.VA – ATTIVITA' PRODUTTIVE

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico tutti i giorni feriali della settimana dalla ore 07.00 alle ore 22.00.

Nell'ambito della fascia di cui al primo comma, l'esercente non può superare il limite di 13 ore giornaliere.

Gli esercizi commerciali, all'interno dei suddetti limiti giornalieri di apertura e chiusura, hanno facoltà di svolgere l'attività senza interruzioni o con intervallo pomeridiano.

ART. 3 – INFORMAZIONE AL PUBBLICO

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio nonché della mezza giornata di riposo mediante idoneo cartello o con altri mezzi di informazione.

ART. 4 – CHIUSURA INFRASETTIMANALE

L'esercente può scegliere qualsiasi giorno infrasettimanale per effettuare la mezza giornata di chiusura fermo restando l'obbligo di comunicare la scelta al Comune e di informare idoneamente il pubblico.

In caso di mancata comunicazione al Comune si intende che l'esercizio commerciale continuerà ad osservare la mezza giornata di chiusura settimanale attualmente praticata.

ART. 5 – APERTURA DOMENICALE E FESTIVA

Gli esercizi commerciali possono derogare, a libera determinazione degli esercenti, all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nei limiti di orario di cui all'art. 2 come sotto riportato nelle seguenti giornate:

Marzo – 18 e 25 – Aprile 1 – 22 - 29 – Maggio 06 - 20 – Giugno 10, 17 e 24 – Luglio 8, 15, 22 e 29 – Settembre 16 - 23 – Novembre 4 - Dicembre 2 – 8 – 9 – 16 – 23 – 30.

Le ulteriori giornate per eventi particolari saranno stabilite con ulteriori singole ordinanze.

LA CHIUSURA E' INDEROGABILMENTE OBBLIGATORIA NELLE SEGUENTI GIORNATE: CAPODANNO, PASQUA, 25 APRILE, 01 MAGGIO, 25 E 26 DICEMBRE.

ART. 6 – ESERCIZI SPECIALIZZATI IN MANIERA PREVALENTE



*Municipio
della
Città di Stessa
(Provincia di Chieti)*



IV SETTORE

IV SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE – POLIZIA AMM.VA – ATTIVITA' PRODUTTIVE

Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano ai seguenti esercizi specializzati in maniera prevalente per la vendita delle merci previste dall'art. 13, 1° comma, del D. Lgs. 114/98, di seguito indicati: gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, panifici, bevande, fiori, piante, giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo, artigianato locale, ecc.....

ART. 7 – ESERCIZI SPECIALIZZATI – REQUISITI

Gli esercizi specializzati in maniera prevalente di cui all'art. 7, al fine di essere riconosciuti tali, devono dimostrare attraverso la presentazione al Sindaco della documentazione contabile degli incassi analitici nelle forme fiscalmente idonee.

Il requisito di riconoscimento d'esercizio specializzato in maniera prevalente è attestato dal fatturato complessivo con il quale viene dimostrato il fatturato pari a due terzi di quello complessivo.

Il mantenimento del requisito di cui al 2° comma del presente articolo deve essere dimostrato ogni anno entro il 31 marzo.

ART. 8 – FESTIVITA' CONSECUTIVE

Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive durante la settimana.

ART. 9 – ORARIO NOTTURNO

In considerazione delle particolari esigenze dell'utenza gli esercizi commerciali di vicinato possono restare aperti, sia nei giorni feriali che festivi, per il periodo 01 agosto/31 agosto fino alle ore 24.00.

ART. 10 – SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente provvedimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00= ad euro 3.098,00=, di cui all'art. 22, comma 3, del D. Lgs. n. 114/98.

La presente ordinanza annulla e/o sostituisce i precedenti provvedimenti disciplinanti la stessa materia.



*Municipio
della
Città di Stessa
(Provincia di Chieti)*



IV SETTORE

IV SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE – POLIZIA AMM.VA – ATTIVITA' PRODUTTIVE

Gli Agenti di Polizia Municipale e tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale 29.01.2007

IL SINDACO
Dott. Giuseppe CELLUCCI